

CHARTIS

BROKER BIVER BROKER SRL COD. 001291
 APPENDICE N. 3 ALLA POLIZZA R.C. PROFESSIONALE E GENERALE N. IFL0064033
 CONTRAENTE MEDIAZIONE ADR COMMERCIALISTI DI BRESCIA

Periodo Assicurativo	Premio netto	Addizionali	Premio imponibile	Imposta	Totale
Premio alla firma fino al 13/03/2013	0	M 1	S	S	15

A) Di comune accordo tra le Parti si conviene di rinnovare la polizza in oggetto dalle ore 24:00 del 13/03/2012 alle ore 24:00 del 13/03/2013, con tacito rinnovo e alle condizioni in corso eccetto il nuovo premio come sopra indicato ed inoltre:

L'art. 5.15 Durata dell'Assicurazione e tacito rinnovo delle Condizioni Generali di Assicurazione s'intende abrogato e sostituito come segue:

5.15 Durata dell'Assicurazione e tacito rinnovo

A parziale deroga dell'articolo 1899 c.c. l'Assicurazione e dell'art. 11 di cui alle condizioni Generali ha la durata di un anno come indicato nel frontespizio di polizza e verrà rinnovata automaticamente per ulteriori 12 mesi come da termini e condizioni in corso, previa dichiarazione da parte dell'Assicurato, da presentare entro e non oltre 30 giorni precedenti alla decorrenza del rinnovo, di:

- assenza sinistri datata non più di 30 giorni prima del rinnovo

Nel caso una delle parti volesse disdire il presente contratto, l'Assicurato o l'Assicuratore dovranno entro e non oltre i 30 giorni antecedenti la naturale scadenza, darne comunicazione scritta, nelle forme di Legge, in cui si dichiara la volontà di rescindere il contratto.

B) Alla firma della presente appendice la Contraente versa l'importo di OMISSIS quale premio di rinnovo per il periodo dal 13/03/2012 al 13/03/2013.

Fermo ed invariato il resto

La presente Appendice è emessa in Milano il 16/05/2012 /sn


L'ASSICURATORE
CHARTIS EUROPE S.A.
 Rappresentanza Generale per l'Italia

LA CONTRAENTE
IL PRESIDENTE
 (Dott. Antonio Passantino)



Il versamento di € 1.275,00# è stato effettuato a mie mani il 13/3/2012 in Italia





"POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE"

Polizza n° IFL0004033

Broker: Biverbroker srl – Cod 1291

AVVERTENZA IMPORTANTE

L'Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale per le Nuove Professioni è prestata nella forma "CLAIMS MADE" a coprire le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione in corso e da lui denunciati alla Società durante lo stesso periodo, in relazione a fatti successivi alla data di retroattività stabilita. Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi della Società e nessuna richiesta di risarcimento potrà essere accolta.

(Si vedano le definizioni di Richiesta di risarcimento, Periodo di assicurazione e gli articoli 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – e 4 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE).



"POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE"

DICHIARAZIONI

- Articolo 1: **Assicurato/Contraente:** **MEDIAZIONE ADR COMMERCIALISTI DI BRESCIA**
Sede Legale: Via MARSALA, 17 - 25122 BRESCIA
Partita Iva: 02953440985
- Articolo 2: **Attività professionale:** Mediazione e Conciliazione come specificato nel D. Lgs. 28/10, D.M. 180/10, Decreto del 24.07.06, dal D. Lgs. 5/03, dal D.M. 222/04, dal D.M. 223/04 e loro successive modifiche e/o integrazioni di legge
- Articolo 3: **Periodo di assicurazione:** dalle ore 24 del 13/03/2011 alle ore 24 del 13/03/2012
- Articolo 4: **Massimale:** € 1.500.000,00 per sinistro e per anno
- Articolo 5: **Franchigia :** € 1.000,00 per sinistro
- Articolo 6: **Data di retroattività:** dalle ore 24:00 del 13/03/2011
- Articolo 7: **Formazione del premio dalle ore 24.00 del 13/03/2011 alle ore 24.00 del 13/03/2012**

premio netto	€	
Imposte al 22,25%	€	OMISSIS
Premio lordo	€	

Articolo 8: **Estensione Territoriale:** Italia (si veda art. 5.4)

Agli effetti dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli: 1. Oggetto dell'Assicurazione. Art. 4 Rischi esclusi dall'Assicurazione. Art. 5 Modalità di comunicazione e notifica di una richiesta di risarcimento Art. 5.8 Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio Art. 5.9 Altre Assicurazioni/Indennizzo Art. 5.14 Disdetta in caso di sinistro. Art. 5.16 Foro competente. Art. 5.17 Rinvio e scelta della legge. Art. 5.18 Diritto di surroga. Art. 5.19 Cessione.



IL PRESIDENTE
(Dott. Antonio Passantino)


DICHIARAZIONE DELL'ASSICURATO - Agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile

Polizze in corso per gli stessi rischi nessuna

Polizze annullate negli ultimi tre anni nessuna

Motivo dell'annullamento : nessuno

Rischi negli ultimi tre anni : nessuno



IL CONTRAENTE
IL PRESIDENTE
(Dott. Antonio Passantino)

LA SOCIETÀ
CHARTIS EUROPE S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
S. Cella

La presente polizza è emessa in Milano, il 16/03/11 Fanno parte integrante n. 14 pagine compresa la copertina di polizza.

Il versamento di € 1.500,00 è stato effettuato a mie mani il in



"POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE"

In considerazione del pagamento del *premio* e in fede alle dichiarazioni rese alla *Società* mediante Questionario e modulistica formante parte della presente *polizza*, dei suoi allegati e del materiale qui incorporato, Chartis Europe S.A., qui chiamata "*Società*" conviene quanto segue:

1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A. ERRORI ED OMISSIONI

La *Società* si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi in conseguenza di un atto illecito nell'esercizio dell'attività professionale assicurata descritta in polizza e nella modulistica allegata; attività svolta nei termini delle leggi che la regolano.

Si intendono inclusi in garanzia a titolo esemplificativo e non limitativo le seguenti attività:

- responsabilità civile derivante all'Assicurato per l'attività di formazione dei Mediatori come previsto dalle specifiche leggi in materia;
- i danni da interruzione e sospensione attività di terzi connessi all'attività professionale esercitata.

L'assicurazione è operante per le sole *perdite patrimoniali* cagionate posteriormente alla *data di retroattività* stabilita nelle Dichiarazioni rese in polizza e a condizione che la conseguente *richiesta di risarcimento* sia per la prima volta presentata all'Assicurato, e da questi regolarmente denunciata alla *Società*, durante il *periodo di assicurazione* in corso. Terminato tale periodo cessa ogni effetto dell'assicurazione e nessuna denuncia potrà essere presentata alla *Società*.

B. GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La *Società* assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Le spese relative alla difesa e alla resistenza alle azioni promosse contro l'Assicurato sono a carico della *Società* entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in *polizza*. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra *Società* e Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi.

La *Società* non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per i legali, tecnici o periti che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né della spese di giustizia penale.

2. GARANZIE AGGIUNTIVE

Nei termini e alle condizioni previste dalla presente *Polizza*, l'assicurazione è estesa anche alle seguenti Garanzie aggiuntive:

2.1 Dolo dei dipendenti

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo e/o doloso di persone che, al momento del fatto, di mediatori, collaboratori, sostituiti di concetto, praticanti, tirocinanti e dipendenti di cui l'Assicurato debba rispondere anche se iscritti all'Albo professionale

2.2 Assicurazione automatica in caso di acquisizioni

L'Assicurato inoltrerà alla *Società* un avviso scritto, entro novanta (90) giorni dal verificarsi di rischi aggiuntivi derivanti da:

- l'acquisizione del pacchetto azionario di controllo di, o



- l'acquisizione delle attività di

qualsunque altro ente i cui introiti sono superiori al 5% degli introiti lordi dell'Assicurato alla data della unione, incorporazione o acquisizione.

Tale ente sarà inserito in *polizza* come *Assicurato* addizionale previo versamento di un *premio* addizionale e/o dell'inserimento delle modifiche contrattuali ritenute necessarie dalla *Società* e concordate con l'Assicurato.

La presente Condizione Aggiuntiva si intende prestata solo per gli *atti illeciti* che si siano verificati dopo la data dell'acquisizione.

2.3 Periodo di estensione della garanzia

Se alla scadenza della presente *polizza* la *Società* dovesse annullare o se si rifiutasse di rinnovare questa *polizza*, così come se la *Contraente* si rifiutasse di rinnovare la *polizza*, per motivi diversi dal mancato pagamento del *premio* o da violazione degli obblighi contrattuali, la *Contraente* avrà il diritto di avvalersi di un *periodo di estensione della garanzia* di mesi 24 (ventiquattro) dopo la scadenza della presente *polizza*, senza dovere pagare un *premio* addizionale.

Questo *periodo di estensione della garanzia* di mesi 24 (ventiquattro) sarà parte del *periodo di assicurazione* e non in aggiunta ad esso.

2.4 Diritti d'autore e marchi di fabbrica

La *Società* si obbliga a tenere indenne l'Assicurato anche di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile di *perdite patrimoniali* involontariamente cagionate a terzi posteriormente alla *data di retroattività* stabilita nelle Dichiarazioni rese in *polizza* e a condizione che la conseguente *richiesta di risarcimento* sia per la prima volta presentata all'Assicurato e da questi regolarmente denunciata alla *Società* durante il *periodo di assicurazione* in corso, connesse alla violazione e/o *uso non autorizzato* di marchi di fabbrica, diritti di autore, diritti di disegno nonché alla divulgazione di segreti commerciali e/o informazioni commerciali confidenziali sempreché tale violazione e/o *uso non autorizzato* sia stato commesso in conseguenza dell'esercizio dei *servizi professionali* descritti in *polizza* e non sia di natura dolosa.

2.5 Perdita di documenti

a) La *Società* si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza della perdita, distruzione e deterioramento, anche se derivanti da incendio o da furto e rapina, di documenti di proprietà dell'Assicurato ovvero tenuti in deposito o in custodia da lui direttamente o da persone del cui operato l'Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere.

b) Ai fini di questa garanzia è compreso il rimborso delle spese necessarie per la sostituzione o il restauro dei documenti andati perduti, smarriti, danneggiati o distrutti, purché tali spese siano comprovate da fatture o note di debito approvate da persona competente da nominarsi dall'Assicurato e dalla *Società* di comune accordo.

Per documenti si intende ogni genere di documenti pertinenti all'attività professionale dichiarata, esclusi però: titoli al portatore, biglietti di lotterie e concorsi, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati.

Limitatamente alla lettera b) sono altresì esclusi: dischi, nastri ed altri supporti di immagazzinamento o archiviazione dati.

Tale garanzia viene prestata con una franchigia fissa pari a € 500 per sinistro ed un massimo risarcimento pari a € 250.000,00 per sinistro e per anno.

Resta comunque esclusa ogni responsabilità dell'Assicurato per richieste di risarcimento che siano conseguenza naturale dell'uso dei documenti, del loro graduale deterioramento, dell'azione di tarme e vermi in genere sui documenti stessi.

2.6 Privacy

La *Società* si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, in applicazione del D. lgs. 30/06/2003 n. 196 in materia di privacy (codice della privacy) e successive modifiche legislative



e/o regolamenti in conseguenza dell'errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazioni, utilizzo, comunicazione e diffusione).

2.7 Cessazione dell'attività

E' facoltà dell'Assicurato e/o dei suoi aventi causa, in caso di cessazione definitiva dell'attività, richiedere alla Società la proroga della garanzia per le *Richieste di risarcimento* pervenute all'Assicurato stesso e da questi denunciate alla Società nei successivi cinque anni, semprechè esse si riferiscano a negligenze od errori verificatisi prima della cessazione dell'attività previo pagamento di un importo pari al 150% di un'intera annualità di *premio*. Si precisa che:

1. la garanzia non sarà operante nei casi previsti dall'art. 10) - Disdetta in caso di *sinistro*, nonchè in caso di sospensione o radiazione dall'Albo;
2. il massimale indicato in *polizza* costituisce il massimo esborso a carico della Società indipendentemente dal numero di sinistri denunciati nei suddetti periodi di *Assicurazione*.

3. DEFINIZIONI

- Per *Accesso non autorizzato* si intende l'accesso da parte di terzi ad un sistema computerizzato senza averne l'autorizzazione o in violazione dei limiti previsti dall'autorizzazione concessa.
- Per *Agenti inquinanti* si intende a titolo esemplificativo (ma non esaustivo) qualunque sostanza solida, liquida o gassosa, irritante o contaminante, compreso fumo, vapore, acidi, alcali, sostanze chimiche e non, rifiuti in genere. Per rifiuti si intendono a titolo esemplificativo (ma non esaustivo) anche i materiali da riciclare e ricondizionare.
- Per *Attività professionale* si intende i servizi professionali, compresa la consulenza a terzi, svolti dall'Assicurato in favore di terzi e definiti nella proposta di assicurazione compilata dall'Assicurato, nel materiale ad essa incorporato ed in tutte le informazioni fornite dall'Assicurato prima delle decorrenza della presente polizza. L'attività professionale è riportata nelle Dichiarazioni rese sul frontespizio della polizza.
- Per *Atto illecito* si intende qualsiasi reale o presunta infrazione ai propri doveri, qualsiasi negligenza, errore, dichiarazione inesatta, o omissione, commessa esclusivamente nello svolgimento, o a causa del mancato svolgimento, di *servizi professionali*, inclusi, ma non limitati a:
 - a) qualsiasi forma di diffamazione o altri atti riferiti alla denigrazione o al danneggiamento della personalità o della reputazione di qualsiasi persona o organizzazione, compresi calunnia, ingiuria, messa in dubbio della proprietà e dei beni altrui, illecite falsità commesse non intenzionalmente dall'Assicurato;
 - b) qualsiasi forma di invasione, violazione o interferenza del diritto alla riservatezza o alla "privacy", compresi falsi giudizi, rivelazione pubblica di fatti privati, intrusione illegittima e appropriazione indebita di marchi o simili.
- Per *Assicurazione* si intende il contratto di *assicurazione*.
- Per *Assicurato* si intende il soggetto nominato quale *Assicurato* nelle Dichiarazioni rese in *polizza* nonchè qualsiasi Impiegato, Dirigente, Amministratore, presente passato e futuro, impiegato quale dipendente dell'Assicurato, che agisca, nelle sue funzioni e nell'ambito dei suoi doveri per conto dell'Assicurato, compresi i dipendenti a tempo determinato, i collaboratori esterni e i soggetti che, in genere, siano sotto il controllo e la diretta supervisione dell'Assicurato, o che abbiano stipulato un contratto di servizi con l'Assicurato.
- Per *Computer virus* si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato.
- Per *Contraente* si intende il soggetto che stipula l'*assicurazione* e che versa il *premio* dovuto alla Società.
- Per *danno* si intende qualunque pregiudizio subito da terzi con esclusione dei danni inerenti la responsabilità civile dell'Assicurato per morte, lesioni personali e danni materiali a cose ed animali.
- Per *Data di retroattività* si intende la data specificata all'Articolo 6 del Frontespizio di *polizza*.



- Per *Franchigia* si intende l'ammontare di danno che rimane a carico dell'*Assicurato/Contraente* specificato all'Articolo 5 del frontespizio di *polizza*.
 - Per *Indennizzo* si intende la somma dovuta dalla *Società* in caso di *richiesta di risarcimento*.
 - Per *Periodo di assicurazione* si intende, a parziale deroga dell'art. 1899 del Codice Civile, il periodo di tempo specificato all'Articolo 3 del Frontespizio di *polizza*.
 - Per *Perdite patrimoniali* si intende qualsiasi somma per la quale l'*Assicurato* sia riconosciuto legalmente responsabile a titolo di risarcimento del danno a seguito di sentenza giudiziale o altra pronuncia definitiva nei confronti dell'*Assicurato*, o ad accordi extragiudiziali negoziati dalla *Società* con l'autorizzazione scritta dell'*Assicurato*, a condizione che tali *Perdite patrimoniali* non derivino da sanzioni di natura fiscale, multe, ammende, e penali contrattuali in genere, imposte e qualsiasi rischio non assicurabile secondo la legislazione in base alla quale la presente *polizza* deve essere interpretata. Danni e costi derivanti da sentenze di condanna o da accordi extragiudiziali relativi a più di una *richiesta di risarcimento* contro l'*Assicurato* ma riconducibili ad un unico *atto illecito* verranno considerati alla stregua di un'unica perdita.
Non saranno considerate *Perdite patrimoniali*, ai fini della presente *Polizza*, i corrispettivi che l'*Assicurato* abbia riscosso dai propri clienti e che l'*Assicurato* sia tenuto a restituire in conseguenza del totale e/o parziale inadempimento da parte dei *servizi professionali* definiti in *polizza*.
 - Per *Periodo di estensione della garanzia* si intende quel periodo di tempo specificato nella Garanzia Aggiuntiva 2.3, decorrente dalla data di scadenza della presente *polizza*, durante il quale potrà essere notificata per iscritto alla *Società* qualsiasi *richiesta di risarcimento* presentata per la prima volta contro l'*Assicurato* durante detto periodo di tempo, in seguito a qualsiasi *atto illecito* commesso prima dell'inizio del *periodo di estensione della garanzia* e comunque coperto dalla presente *polizza*.
 - Per *Premio* si intende la somma dovuta dalla *Contraente* alla *Società*.
 - Per *Polizza* si intende il documento che prova l'*assicurazione*.
 - Per *Richiesta di risarcimento* si intende:
 - i. qualsiasi azione o procedura legale intentata da qualsiasi persona o organizzazione nei confronti dell'*Assicurato* per *Perdite patrimoniali* o altre perdite economiche per le quali è prestata l'*assicurazione*;
 - ii. qualsiasi richiesta scritta da parte di persone o organizzazioni secondo la quale, nell'intenzione di dette persone o organizzazioni, uno o più *Assicurati* vengono ritenuti responsabili per i risultati di un qualsiasi specifico *atto illecito*;
 - iii. qualsiasi azione penale intentata contro un *Assicurato*, in conseguenza di un *atto illecito* involontario dell'*Assicurato*;
- ai fini della presente *polizza*, le *richieste di risarcimento* derivanti da un *singolo atto illecito* saranno considerate alla stregua di un una singola *richiesta di risarcimento*.
- Per *Singolo atto illecito* si intende un *atto illecito*, o qualsiasi serie di *atti illeciti* collegati tra loro, continuati o ripetuti, siano essi commessi dal singolo *Assicurato* o da più di un *Assicurato* e siano essi diretti verso una o più persone o coinvolgenti tali persone.
 - Per *Sistemi per computer* si intende qualunque computer, sistema per l'elaborazione di dati, sistema per l'immagazzinamento e recupero di dati, sistema di comunicazione in genere o parti di, network, microchip, circuiti integrati, protocolli o parti di, qualunque software per computers (incluso software di applicazione), firmware o strumenti similari.
 - Per *Sinistro* si intende il fatto per il quale è prestata l'*assicurazione* e dal quale può derivare un danno o una perdita patrimoniale;
 - Per *Società* si intende la Spett.le CHARTIS EUROPE S.A..
 - Per *Uso non autorizzato* si intende l'uso da parte di terzi ad un sistema computerizzato senza averne l'autorizzazione o in violazione dei limiti previsti dall'autorizzazione concessa.

4. RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'*Assicurazione* non vale per:

4.1 Società controllate/collegate





qualsiasi *richiesta di risarcimento* presentate all'Assicurato da Società controllate, collegate, partecipate o società aventi una partecipazione finanziaria nella attività dell'Assicurato o da cui l'Assicurato è controllato a meno che tale richiesta di risarcimento sia a sua volta presentata da terzi alle predette società relativamente all'attività professionale svolta dall'Assicurato

4.2 Lesioni personali e danni a cose

qualsiasi *richiesta di risarcimento* per danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali, malattie o malori e per danneggiamenti a cose;

4.3 Rischio contrattuale puro

qualsiasi *richiesta di risarcimento* riconducibile ad una :

- i. penalità contrattuale in genere.
- ii. Sanzione multe o ammende inflitte direttamente all'Assicurato.
- iii. Irrogazione di sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento.

4.4 Costi di correzione

qualsiasi *richiesta di risarcimento* relativa alle spese di correzione o di nuova esecuzione o di completamento di qualunque servizio *professionale* effettuato dall'Assicurato;

4.5 Atti dolosi

qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante da un atto di natura dolosa o fraudolenta; in presenza di un provvedimento giudiziale che riconosca l'Assicurato colpevole di uno o più fatti costituenti azione dolosa o fraudolenta, i costi di difesa anticipati dalla Società dovranno essere restituiti dall'Assicurato;

4.6 Pubblicità falsa o fuorviante

qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante da un atto che costituisca:

- i. una rappresentazione falsa e/o una forma di *advertising* fuorviante, delle qualità e/o caratteristiche dei prodotti e/o servizi dell'Assicurato stesso;
- ii. un atto di concorrenza sleale, una violazione del diritto di concorrenza compreso, ma non limitato a, la violazione delle leggi a protezione del consumatore;

4.7 Enti pubblici/Authority di regolamentazione

qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante da azioni legali e/o ordinanze intentate e/o imposte da qualunque tipo di ente pubblico, statale, regionale o locale e qualunque organizzazione e/o commissione e/o authority pubblica e/o privata per il controllo dei servizi assicurati e della licenza per lo svolgimento degli stessi; questa esclusione non è applicabile relativamente a qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante dall'*attività professionale assicurata* effettuata dall'Assicurato per i succitati enti pubblici e/o privati;

4.8 Insolvenza

qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante direttamente o indirettamente da insolvenza dell'Assicurato e da insolvenza di Assicuratori o di Imprese di assicurazione;

4.9 Pluralità di Assicurati

qualsiasi *richiesta di risarcimento*:

- i. di un Assicurato nei confronti di un altro Assicurato;
- ii. nei confronti dell'Assicurato da parte di una Società collegata, controllata, di una filiale, o da parte di qualunque persona o ente che abbia un interesse finanziario nelle operazioni svolte dall'Assicurato;

4.10 Diritti di brevetto

qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante da infrazione o violazione o uso non autorizzato di brevetti o appropriazione indebita di segreti commerciali;





4.11 Joint Ventures

qualsiasi *richiesta di risarcimento* fatta nei confronti dell'*Assicurato* per servizi svolti dall'*Assicurato* in nome e per conto di altre *Società* e/o associazioni di cui l'*Assicurato* sia parte, per la quota di responsabilità a carico delle predette *Società* e/o associazioni in joint ventures con l'*Assicurato*, a meno che non si sia ottenuto l'accordo della *Società* e apposita Appendice alla presente *polizza* sia stata emessa;

4.12 Inquinamento

qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante direttamente o indirettamente da o riferentesi a un reale o presunto o minacciato versamento di *agenti inquinanti*;

4.13 Computer virus

qualsiasi *richiesta di risarcimento* direttamente o indirettamente riferibile a virus nei computer ;

4.14 Accesso non autorizzato

qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante all'*Assicurato* dall'*uso non autorizzato* di, o dall'*accesso non autorizzato* ad un *sistema per computer*

4.15 Gestione di polizze e servizi finanziari

qualsiasi *Richiesta di Risarcimento* attribuibile, o che comunque coinvolga o sia connessa, alla gestione, da parte degli Assicurati, di polizze assicurative o alla attività di consulenza finanziaria connessa a quanto segue:

- operazioni sul capitale
- finanziamenti
- ricapitalizzazioni
- liquidazioni o vendite di beni
- azioni o quote societarie in genere

o a qualsiasi operazione di raccolta o di impiego di capitale o di finanziamenti.

4.16 Valore futuro / Rendimento:

qualsiasi *Richiesta di Risarcimento* attribuibile, o riferita, direttamente o indirettamente, a qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall'*Assicurato* in relazione a quanto segue:

1. disponibilità di fondi
2. proprietà immobiliari o personali
3. beni e/o merci
4. qualsiasi forma di investimento

che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere.

4.17 Atti illeciti preesistenti

qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante da un *atto illecito* precedente alla *data di retroattività* specificata all'Articolo 6 del frontespizio di *polizza*, ad eccezione della responsabilità che sia la conseguenza di una ripubblicazione dopo la *data di retroattività* di atti commessi prima della *data di retroattività*,

4.18 Richieste di risarcimento per eventi noti preesistenti

qualsiasi *richiesta di risarcimento* già presentata all'*Assicurato* prima dell'inizio del *periodo di assicurazione* e per situazioni o circostanze suscettibili di causare o di avere causato danni a terzi, già note all'*Assicurato* all'inizio del *periodo di assicurazione* in corso, ovvero già da lui denunciate al suo precedente *Assicuratore*; tuttavia nel caso che il *materiale contenuto* sia stato inizialmente pubblicato o trasmesso prima della *data di retroattività*, e viene ripubblicato o trasmesso nuovamente dopo la predetta data durante il presente *periodo di assicurazione*, questa *polizza* si applicherà solamente al *materiale contenuto* pubblicato o trasmesso durante il presente *periodo di assicurazione*. Il limite massimo di risarcimento della *Società* in tali casi sarà proporzionato al numero delle pubblicazioni o trasmissioni effettuate durante il *periodo di assicurazione* rispetto al numero totale delle pubblicazioni o trasmissioni del *materiale contenuto*;

4.19 Esclusione Giurisdizione USA/Canada:

qualsiasi *richiesta di risarcimento* fatta contro l'*Assicurato*:



1. in, o sotto la giurisdizione di: Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada;
2. a seguito di delibazione di o per riconfermare una pronuncia giudiziaria ottenuta in qualsiasi tribunale o Corte degli Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada.

4.20 Atti di ostilità

qualsiasi *sinistro* che si verifica o insorge in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, usurpazione di potere, occupazione militare, requisizione, sequestro, terrorismo, salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia alcun rapporto con tali eventi.

4.21 Infrastruttura

Qualsiasi *richiesta di risarcimento* tranne origine da, basata su o attribuibile a:

- (i) guasto meccanico;
- (ii) guasto elettrico, inclusa qualsiasi interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica, sovratensione transitoria, calo di tensione o black-out; oppure
- (iii) guasto di sistemi satellitari o di telecomunicazione, salvo che tale guasto derivi da un *atto illecito* commesso dall'Assicurato nell'esercizio dell'*attività professionale* assicurata.

5. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

5.1 Dichiarazioni contenute nel questionario

Relativamente alla copertura assicurativa prestata con la presente *assicurazione* a favore dell'Assicurato, la Società dichiara di essersi basata sulle dichiarazioni fornite dall'Assicurato e in particolare sui dettagli contenuti nella proposta questionario e i relativi allegati. Le succitate dichiarazioni, allegati e informazioni fornite dall'Assicurato sono da considerarsi parte integrante della presente *polizza*.

5.2 Massimale

Il massimale specificato all'articolo 4) delle Dichiarazioni rese nel frontespizio *polizza* costituisce la massima somma risarcibile per tutte le *perdite patrimoniali*, derivanti da tutte le *richieste di risarcimento* presentate contro tutti gli Assicurati in base a tutte le coperture della presente *polizza*. Il massimale per il *periodo di estensione della garanzia* sarà parte del massimale totale per il periodo di *polizza* e non in aggiunta ad esso. I costi di difesa sono entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in *polizza* e sono da intendersi in aggiunta al massimale di cui all'articolo 4 del Frontespizio di *polizza*.

In caso di più richieste di risarcimento riferite, direttamente od indirettamente, al medesimo *atto illecito* professionale, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche se comunicate sotto la vigenza di altra *polizza* che abbia rinnovato o sostituito la presente *polizza*.

Il massimale stabilito per la perdita o il danno cui si riferisce la *richiesta di risarcimento* resta unico nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.

5.3 Franchigia

La Società risponderà delle *perdite patrimoniali* esclusivamente qualora la *richiesta di risarcimento* superi l'ammontare della *franchigia* stabilita all'articolo 5) del Frontespizio di *polizza*, rimanendo tale ammontare non Assicurato a carico dell'Assicurato e/o della Contraente e ciò con riferimento a tutte le *perdite patrimoniali* di cui alle coperture A) e B) nei casi in cui l'*indennizzo* da parte della Società sia richiesto o permesso ai sensi di legge.

Un unico ammontare di *franchigia* verrà applicato alle *perdite patrimoniali* derivanti da tutte le *richieste di risarcimento* relative ad un *singolo atto illecito* o ad atti illeciti commessi.

5.4 Estensione territoriale

La presente *polizza* terrà indenne l'Assicurato per *perdite patrimoniali* derivanti da richiesta/e di risarcimento fatte contro l'Assicurato che riguardino:

L. qualsiasi violazione di legge o regolamento del territorio indicato all'articolo 8) delle Dichiarazioni;



- II. qualsiasi *atto illecito* professionale che sia soggetto a legge, regolamento, organo giudiziario o Autorità del sindacato territoriale;
- III. qualsiasi attività, operazione o lite nel territorio come precedentemente indicato, nelle quali l'*Assicurato* sia a qualsiasi titolo implicato.

5.5 Modalità di comunicazione e notifica di una *richiesta di risarcimento*

- (i) La notifica di una *richiesta di risarcimento* o di circostanze che possono dar luogo ad una *richiesta di risarcimento* deve essere trasmessa per iscritto a ufficio sinistri, Chartis Europe S.A., Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano. Se la comunicazione viene inviata per posta, la data di spedizione sarà considerata come data di comunicazione e ne costituirà prova.
- (ii) L'*Assicurato* dovrà, come condizione antecedente l'insorgere delle obbligazioni della *Società* in base alla presente *polizza*, trasmettere entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla data in cui è verificato il sinistro o l'*Assicurato* ne sia venuto a conoscenza, una comunicazione scritta alla *Società* in cui lo informa di qualsiasi *richiesta di risarcimento* presentata contro l'*Assicurato*:
 - (a) in qualsiasi momento durante il *periodo di durata della polizza* o durante il *periodo di estensione della garanzia*,
 oppure:
 - (b) entro 30 giorni dalla fine del *periodo di durata della polizza* o del *periodo di estensione della garanzia*, a condizione che di tale *richiesta* o tali *richieste di risarcimento* venga data notizia entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui tale *richiesta* o tali *richieste di risarcimento* sono state presentate per la prima volta contro un *Assicurato*.

Se, durante il *periodo di durata della polizza* o il *periodo di estensione della garanzia*, viene trasmessa alla *Società* - conformemente ai termini e le condizioni di questa *polizza* - una comunicazione scritta in cui lo si informa di una *richiesta di risarcimento* presentata contro un *Assicurato*, qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante da fatti denunciati nella *richiesta di risarcimento* precedentemente trasmessa alla *Società* o denunciante un *atto illecito* che è lo stesso *atto illecito* denunciato nella *richiesta di risarcimento* precedentemente notificata o è correlato ad esso, sarà considerata come presentata contro l'*Assicurato* e notificata alla *Società* alla data in cui è stata trasmessa la prima comunicazione.

Se, durante il *periodo di durata della polizza* o il *periodo di estensione della garanzia*, l'*Assicurato* viene a conoscenza di circostanze in base alle quali sia ragionevolmente possibile prevedere che ne derivi una *richiesta di risarcimento* contro l'*Assicurato*, e trasmette una comunicazione scritta alla *Società* informandola delle suddette circostanze e spiegandogli i motivi per cui si prevede che venga presentata una *richiesta di risarcimento*, con tutti i dettagli relativi alle date ed alle persone coinvolte, qualsiasi *richiesta di risarcimento* che venga successivamente presentata contro l'*Assicurato* e notificata alla *Società*, derivante da tali circostanze o denunciante un qualsiasi *atto illecito* che sia lo stesso *atto illecito* denunciato o implicato da queste circostanze, o sia correlato a tale atto, sarà considerata come presentata contro l'*Assicurato* e notificata alla *Società* alla data in cui è stata trasmessa per la prima volta la notifica delle circostanze.

5.6 Modalità di conduzione della difesa

L'*Assicurato* ha il diritto e il dovere di difendersi contro qualsiasi *richiesta di risarcimento* e di contestarla. La *Società* avrà il diritto di cooperare in modo efficace con l'*Assicurato* alla difesa ed alla composizione extragiudiziale di qualsiasi *richiesta di risarcimento* che si preveda ragionevolmente che debba coinvolgere la *Società*, ad esempio, in via meramente esemplificativa e non limitativa, la cooperazione efficace nella negoziazione di un accordo extragiudiziale con la controparte.

E' condizione antecedente l'insorgere della responsabilità della *Società* per *perdite patrimoniali* derivanti da una *richiesta di risarcimento*, il fatto che l'*Assicurato* non ammetta né si assuma alcuna responsabilità, non stipuli alcun accordo per una composizione extragiudiziale con la controparte, non aderisca ad alcuna

richiesta di danni e non si accolti alcun *costo di difesa* senza la preventiva autorizzazione scritta della *Società*. L'approvazione da parte della *Società* non potrà essere negata senza ragione, purché alla *Società* sia effettivamente stato concesso di associarsi totalmente nella difesa e nella negoziazione di transazioni relative a qualsiasi *richiesta di risarcimento* al fine di raggiungere una decisione su basi di ragionevolezza.

Il *Contraente* e l'*Assicurato* coopereranno con la *Società* senza riserve e le forniranno tutte le informazioni che potranno essere loro richieste ragionevolmente (ciò costituisce condizione essenziale ai fini del riconoscimento da parte della *Società* della copertura assicurativa per l'eventuale risarcimento del danno). Nel caso che nasca una controversia tra la *Società* e l'*Assicurato* in merito all'opportunità di costituirsi in giudizio o impugnare un provvedimento, la stessa verrà risolta da un arbitro (che verrà scelto di comune accordo). I costi dell'arbitrato saranno a carico della *Società*.

5.7 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi;

- a) le persone alle quali, in base alle Definizioni di *polizza*, compete la qualifica di *Assicurato*;
- b) il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato* nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- c) qualora l'*Assicurato* sia una persona giuridica, i legali rappresentanti, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b);

5.8 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'*Assicurato* o la *Contraente* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione*, in base agli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

5.9 Altra assicurazione/Indennizzo

Salvo diversa disposizione di legge, l'*Assicurazione* fornita dalla presente polizza coprirà soltanto la parte eccedente ogni autoassicurazione o altra *Assicurazione* valida e applicabile, a meno che tale altra assicurazione non si applichi unicamente e specificamente come eccedenza rispetto al Massimale. Nel caso in cui tale altra assicurazione sia prestata dalla *Società* o da qualsiasi impresa o affiliata di Chartis Inc., la massima somma risarcibile da Chartis in base alla totalità delle suddette polizze non potrà eccedere il massimale della polizza che prevede il massimale più elevato. Resta inteso che la presente condizione particolare non potrà né dovrà in alcun modo essere interpretata in maniera tale da incrementare il Massimale della presente polizza. La presente polizza non coprirà i Costi di difesa traenti origine da una *Richiesta di risarcimento* laddove un'altra *polizza di assicurazione* imponga ad un Assicuratore un obbligo di difesa contro tale *Richiesta di risarcimento*.

5.10 Pagamento del premio

L'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in *polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

5.11 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

5.12 - Aggravamento del rischio

L'*Assicurato* o la *Contraente* deve dare comunicazione scritta alla *Società* di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla *Società* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione*, in base all'art. 1898 del Codice Civile.

5.13 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la *Società* è tenuta ridurre il *premio* o le rate di *premio* successivi alla comunicazione dell'*Assicurato* in base all'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.



5.14 Disdetta in caso di *Sinistro*

Dopo ogni *sinistro* e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo* la *Società* può recedere dall'*assicurazione* con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di *premio*, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

5.15 Durata dell'*Assicurazione* e tacito rinnovo

A parziale deroga dell'articolo 1899 c.c. l'*Assicurazione* ha la durata di un anno come indicato nel frontespizio di *polizza*.

5.16 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico della *Contraente*.

5.17 Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede della *Contraente* della *polizza*. Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la *Contraente*.

5.18 Rinvio e scelta delle norme di legge

Qualsiasi interpretazione relativa alla formulazione, validità ed operatività della presente *polizza* verrà effettuata secondo le leggi italiane. Qualsiasi azione relativa alla interpretazione della presente *polizza* verrà effettuata innanzi alla giurisdizione italiana. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente *polizza* si fa comunque rinvio alla legislazione italiana.

5.19 Diritto di surrogazione

A fronte di qualsiasi pagamento relativo alla presente *polizza*, la *Società* si intenderà surrogata, sino al limite del pagamento medesimo, in tutti i diritti di recupero che la *Contraente* e l'*Assicurato* vantano nei confronti dei terzi o di responsabili. Nei confronti dei dipendenti dell'*Assicurato*, tali diritti di rivalsa saranno fatti valere soltanto se essi hanno agito con dolo.

La *Contraente* e l'*Assicurato* si impegnano sin d'ora a fornire i documenti richiesti, a procedere agli adempimenti necessari e a compiere quant'altro risulti utile per il soddisfacimento di tali diritti, inclusa la predisposizione dei documenti che consentano alla *Società* di intentare efficacemente causa in nome della *Contraente* e/o dell'*Assicurato*.

5.20 Cessione

I cambiamenti, le modifiche o la cessione di un diritto derivante dalla presente *polizza* non saranno efficaci a meno che non vengano effettuati mediante un'appendice scritta allegata alla *polizza*, firmata da un dipendente autorizzato della *Società*.

5.21 Avviso e Autorità

Fatto salvo quanto previsto in qualsiasi articolo della *polizza*, la *Contraente* della *polizza* conviene che agirà per conto di tutti gli *Assicurati* per quanto riguarda: il pagamento ed il ricevimento della notifica di *richieste di risarcimento* o di una risoluzione, il pagamento dei premi ed il ricevimento di qualsiasi *premio* rimborsabile in base a questa *polizza*, la negoziazione, il ricevimento e l'accettazione di appendici e l'invio ed il ricevimento di qualsiasi comunicazione prevista da questa *polizza*. L'*Assicurato* conviene che in questi casi la *Contraente* della *polizza* agirà per loro conto.

5.22 Titoli dei paragrafi

I titoli dei paragrafi sono stati inseriti unicamente per convenienza del riferimento e non possono limitare, estendere o in qualunque modo influire sulle disposizioni a cui si riferiscono.

In questa polizza, a meno che il contesto indichi un fatto diverso, il numero singolare comprende anche il plurale e vice versa.

IL CONTRAENTE


IL PRESIDENTE
(Dott. Antonio Passantino)



LA SOCIETÀ

CHARTIS EUROPE S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia




Allegato 1 Polizza n. IFL0004033

A) Calcolo del premio e nuove Adesioni

Premesso che il premio lordo per ogni conciliatore Iscritto alla Contraente è pari ad € 50,00, il premio lordo anticipato indicato nel frontespizio di polizza si intende come premio minimo annuo della presente polizza.

Relativamente ad ogni singolo conciliatore Iscritto alla Contraente assicurato ai sensi della presente polizza, la garanzia decorrerà dalle ore 24.00 del giorno successivo alla data di iscrizione alla Contraente.

Il premio minimo lordo anticipato convenuto per la presente polizza pari a € 1.500,00 verrà corrisposto in unica soluzione.

Annualmente, e fermo il premio minimo stabilito in polizza, la Contraente comunicherà l'effettivo numero di iscritti alla Contraente stessa nel periodo medesimo, e provvederà alla regolazione qualora gli iscritti in tale periodo eccedano il numero minimo di 30 iscritti.

A tale scopo, entro 30 giorni dalla fine di ogni annualità, la Contraente è tenuta a comunicare per iscritto alla Società l'ammontare effettivo del numero di professionisti iscritti all'Associazione relativo al periodo medesimo. L'eventuale differenza positiva fra gli iscritti dell'ultimo anno e quelle effettive darà luogo a regolazione del premio in ragione di € 50,00 lorde per ciascun nuovo iscritto; tale regolazione dovrà essere corrisposta alla Società entro 30 giorni dalla ricezione da parte della Contraente dei relativi documenti contrattuali.

Se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri relativi alle adesioni per le quali non è stato corrisposto il premio di regolazione nei termini contrattualmente stabiliti.

Si precisa che qualora la regolazione premio risultasse inferiore a € 300 lorde, non verrà richiesto alcun pagamento di premio al Contraente e non verrà emessa alcuna appendice da parte della Società.

Fatto salvo quanto sopra, la garanzia assicurativa di cui al presente contratto decorrerà automaticamente nei confronti degli Assicurati con effetto dalle ore 24.00 della data di iscrizione alla Contraente.

IL CONTRAENTE

IL PRESIDENTE
(Dott. Antonio Passantino)



LA SOCIETÀ

CHARTIS EUROPE S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia

[Signature]



CHARTIS

BROKER BIVERBROKER SRL COD. 001291
APPENDICE N. 1 ALLA POLIZZA R.C. PROFESSIONALE E GENERALE N. IFL0004033
CONTRAENTE MEDIAZIONE ADR COMMERCIALISTI DI BRESCIA

Con la presente appendice e con effetto dalle ore 24 del 13/03/2011 si precisa che:

Compagnia assicuratrice: Chartis Europe S.A.
Massimale assicurato: € 1.500.000,00 per sinistro e per anno
Durata della polizza: dal 13/03/2011 al 13/03/2012

Si dichiara che l'oggetto della polizza corrisponde al seguente modello:


«La polizza, di massimale non inferiore a 1.500.000 Euro per sinistro, ha per oggetto la copertura di tutti i rischi collegati e comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di conciliazione. Essa tiene indenne l'assicurato e ricomprendere ogni somma che questi sia tenuto a pagare per danni a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a cagione di fatto, di errore o di omissione, dall'assicurato o dai suoi ausiliari e preposti commessi nell'esercizio dell'attività connessa al servizio di conciliazione, nonché per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti, a qualsiasi titolo, dallo svolgimento del servizio medesimo. Si precisa altresì che l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per dolo e colpa grave di persone delle quali l'assicurato deve rispondere»

Fermo ed invariato il resto

La presente Appendice è emessa in Milano il 16/03/2011

L'ASSICURATORE
CHARTIS EUROPE S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia


LA CONTRAENTE
BRESCIA
PRESIDENTE
(*Dot. Antonio Fassantino*)



Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano

23690.1, Fax: 023690.222, www.chartisinsurance.com - Registro Imprese Milano n. 148083/2000 - REA Milano n. 1332502 - C.F. 08607540583 - P. I. 13126280158

Sede Secondaria della Chartis Europe S.A. - Tour Chartis - Paris La Défense - 34 Place des Corolles - 92400 Courbevoie - France - Capitale Sociale Euro 45 024 550



**QUESTIONARIO PER PROPOSTA DI ASSICURAZIONE RC
PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE/CONCILIAZIONE**


1. Contraente : MEDIAZIONE ADR COMMERCIALISTI BRESCIA
Indirizzo : VIA MARSALA 17-25122 BRESCIA
2. Massimale richiesto: a) € 2.000.000 b) € 1.500.000 c) € 500.000
3. Franchigia : € 1.000
4. Indicare l'ordine professionale interessato: ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
ORDINE PROFESSIONALE: DEGLI ESPERTI CONTABILI
 Dottori Commercialisti/Ragionieri commercialisti - Regionale
 Dottori Commercialisti/Ragionieri commercialisti - Provinciale
 Dottori Commercialisti/Ragionieri commercialisti - Autonomo
- Di BRESCIA.....(indicare località)
 Numero di professionisti iscritti: 2003.....
 Numero mediatori/conciliatori o professionisti abilitati ad operare per la contraente: 83.....
5. La Contraente svolge attività e/o servizi diversi dalle attività istituzionali? SI NO
 Se sì, indicare quali, e i relativi volumi d'affari.

6. Indicare i ricavi lordi negli ultimi 3 anni per ciascuna delle attività riportate al punto 5. Indicare, inoltre, i ricavi previsti per l'anno in corso.

Anno/Year	Ricavi lordi/Amount
a) precedente	
b) corrente	
c) successivo	

7. Forma giuridica della Contraente: ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO
8. Anno di fondazione: 1/1/2008
9. Sono mai state annullate o rifiutate alla Contraente coperture assicurative di questo tipo?
 Se sì, specificare. SI NO
10. La Contraente ha in corso altre polizze di questo tipo? SI NO
 Se SI allegare polizza in corso completa di condizioni generali ed eventuali appendici di regolazione.
11. Gli Assicurati sono a conoscenza di fatti, azioni o omissioni che potrebbero dare luogo a richieste di risarcimento? Se sì, specificare. SI NO
12. Allegare l'elenco e lo status delle richieste di risarcimento per errori o omissioni avanzate negli ultimi tre anni contro ciascuno dei potenziali assicurati.
 Se nessuno, contrassegnare qui di seguito :
13. La Contraente ha mai sostenuto perdite per frode o disonestà di qualsiasi individuo? SI NO

Resta inteso, con riferimento ai punti 11, 12, 13 di cui sopra, che se le citate conoscenze o informazioni sussistono presso la Contraente, qualsiasi richiesta di risarcimento ad esse riferite sono escluse dalla presente copertura.



IL PRESIDENTE
 (Dott. Antonio Passantino)

Insured : _____
 By : _____
 Title : _____
 Date : BRESCIA 22/3/2011



DA RITORNARE FIRMATO

**MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49
REGOLAMENTO ISVAP 5/2006**

Numero polizza IFL 0004033, Compagnia CHARTIS, Decorrenza 13/03/2011 h. 24.00

SEZIONE A (ex modello 7A)

**COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CHE GLI
INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI**

Al sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- 1) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del documento (Sezione B - ex allegato 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- 2) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informazione completa e corretta;
- 3) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione ai rischi; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- 4) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
- 5) consegnano al contraente copie della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- 6) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 - a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 - b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 - c) denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

SEZIONE B (ex modello 7B)


**INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE
DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHÉ IN
CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI
TALI MODIFICHE**

AVVERTENZA:

Al sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo va tenuto al consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

**PARTE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente e sul Broker che
intermedia il contratto**

- 1) cognome e nome: CIOCHETTI Marcello
- 2) numero e data di iscrizione nel RUI (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi), con l'indicazione della relativa sezione e della veste in cui il soggetto opera; numero iscrizione B000053445 - data iscrizione 19/02/2007 - iscritto alla Sezione B - il soggetto opera quale Legato rappresentante ed Amministratore Delegato di BIVERBROKER Srl, iscritta nella Sezione B al numero B000049792 alla data 19.02.2007
- 3) Indirizzo dello Sedi operative di BIVERBROKER Srl:
 - a) Via Gramsci, 12/1 - BIELLA
 - b) Via Carducci, 37 - MILANO
 - c) Via Unione, 1 - MILANO



4) recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet e di posta elettronica:

Sede Legale ed operativa	Sede operativa di Milano	Sede operativa di Milano
Via Cassale, 12/F 13900 Biella Tel. 015-2523595 Fax 015-2523043 E-mail: info@biverbroker.it	Via Carducci, 37 20123 Milano Tel. 02-8055007 Fax. 02-86983835 E-mail: info.milano@biverbroker.it	Via Umone, 1 20123 Milano Tel. 02-80509472 Fax. 02-80509676 E-mail: info.milano@biverbroker.it

Web: www.biverbroker.com

5) denominazione sociale dell'impresa di cui sono offerti i prodotti

6) I dati identificativi e di iscrizione dell'intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico de Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito ISVAP: www.isvap.it - Autorità competente alla vigilanza: ISVAP Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA.

Indicare con caratteri grafici di particolare evidenza che gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro (unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi) sul sito internet dell'ISVAP (www.isvap.it).

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

2.1 Informazioni generali

Si precisa che:

- Il soggetto che entra in contatto con il Cliente o/o Biverbroker Srl, **NON SONO DETENTORI** di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione;
- NESSUNA** impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica o meno di un partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del soggetto che entra in contatto con il Cliente o/o di Biverbroker Srl;
- con riguardo al contratto proposto Biverbroker Srl, dichiara di:
 - essere in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese assicuratrici. In tal caso su richiesta del contraente, indica la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari, fermo restando l'obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni. Il cliente ha quindi il diritto di chiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali Biverbroker Srl ha o potrebbe avere rapporti d'affari.

2.2 Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle imprese per i contratti RCA

In attuazione alle disposizioni dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni ed all'art. 9 del Regolamento di attuazione 24/2008 emanato dall'ISVAP che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria veicoli e natanti).

Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, con la presente informativa interdisc, sono rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto immediato tramite Agenzia della Impresa Assicurazione, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall'impresa di Assicurazione alla sua Agenzia, mentre quelle riconosciute da quest'ultima al broker, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio.

Trattandosi di contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, la misura in valore assoluto ed in percentuale delle provvigioni dei compensi riconosciuti dall'impresa, o dirottamento, dalle imprese in relazione alle polizze offerte è il seguente: € pari % del premio imponibile.

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Si precisa che:

- ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate a risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;
- l'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà del dipendente o collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- il Contraente e l'Assicurato hanno la facoltà di rivolgersi al "Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione" istituito presso la CONSAP, Via Yser n. 14 - 00198 Roma (tel. 0039 06-8579861), per chiedere, laddove esistano i presupposti ed il diritto di farlo, il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui precedono i punti; sempre il Contraente e l'Assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria, di proporre reclamo all'ISVAP;
- in forza di un accordo sottoscritto con l'impresa di cui intermediano il contratto (specificare la denominazione sociale della Compagnia), ad incassare i premi, si evidenziano le relative conseguenze per il contraente ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni private.



<p>In caso di sussistenza dell'accordo con l'impresa o con l'agenzia, ratificato dall'impresa in corso di validità che autorizza l'intermediario ad incassare i premi:</p> <p>Il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d. lgs. 209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna l'impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.</p>	<p>In caso di mancanza dell'accordo con l'impresa o di sussistenza dell'accordo con l'agenzia NON ratificato dall'impresa in corso di validità che autorizza l'intermediario ad incassare i premi:</p> <p>Il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d. lgs. 209/2005 NON ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente NON impegna l'impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.</p> <p>In tal caso, l'effetto liberatorio nei confronti del contraente e la copertura assicurativa oggetto del contratto decorrono dalla data riportata sulla quietanza rilasciata dall'impresa.</p>
--	---

<p>Impresa di Assicurazione CHARTIS</p>	<p>Accordo con autorizzazione di incasso</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> / NO</p>	<p>Efficacia liberatoria (specificare se si riferisce anche ai collaboratori)</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> / NO</p>
--	--	---

<p>Agenzia CHARTIS</p>	<p>Accordo con autorizzazione di incasso</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> / NO</p>	<p>Ratifica dell'impresa</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> / NO</p>	<p>Efficacia liberatoria (specificare se si riferisce anche ai collaboratori)</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> / NO</p>
-----------------------------------	--	--	---

e) Collaborazione con altro Broker (da inserire ove necessario)
 Biverbroker Srl informa il cliente che l'intermediazione di questo contratto è effettuata in collaborazione con il broker che segue:
 > Ragione sociale:
 > Iscrizione RU:
 > Data di iscrizione:

In questo caso il pagamento del premio non ha effetto liberatorio, ai sensi dell'art. 118 c.a.p. e 55 Reg. Isvap. La copertura è pertanto subordinata all'assolvimento degli obblighi assunti dal broker nei confronti del collega che ha il rapporto con gli assicuratori, purché quest'ultimo abbia ricevuto autorizzazione all'incasso dei premi ai sensi degli art. 116 C.A.P. E 55 Reg. Isvap.

Milano/...../.....

BIVERBROKER SRL

<p>Cognome e Nome o Ragione sociale del Contraente: MEDIAZIONE ADR COMMERCIALISTI BRESCIA</p>			
<p>Data Nascita:</p>	<p>Comune nascita:</p>	<p>Provincia nascita:</p>	
<p>Codice fiscale: 02953460985</p>	<p>Partita IVA: 02953460985</p>		
<p>Residenza o Sede legale</p>			
<p>Indirizzo: VIA MARSALA 17</p>	<p>CAP: 25122</p>	<p>Località: BRESCIA</p>	<p>Provincia: BS</p>

dichiaro:

- di aver ricevuto esauritiva e comprensibile informativa in merito a tutto quanto precede, anche in relazione alle notizie sull'intermediario, agli strumenti di tutela dei miei interessi;
- di aver avuto esauritiva e comprensibile informativa sui quesiti e sulle richieste di chiarimenti formulati da rendere anche prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche;
- di aver verificato che le mie richieste precontrattuali sono state prese in considerazione e debitamente tenute in conto nella proposta formulata, che risponde alle mie aspettative, per come manifestate e nei limiti dei prodotti reperibili sul mercato;
- in ottemperanza all'art. 49 comma 3 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2008, di aver ricevuto il modello Unico - Sezioni A e B;
- in caso di contratto RCA, in ottemperanza all'art. 9 comma 4 del Regolamento Isvap 23/2008, dichiaro altresì di avere ricevuto la tabella contenente le informazioni sul livello provvisorio percepito dall'impresa di Assicurazione o dall'Agenzia o dall'impresa di Assicurazione con cui la Biverbroker Srl ha rapporti di affari nel ramo RCA, così come viene indicata al 0.916 2.2 della Sezione B.

LI, BRESCIA 22/3/2011. Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
 (Dott. Antonio Passantino)



Sede Legale: Via Cornini, 12/P 25100 Biadene (BS) Tel 030.2547240 Fax 030.2525045
 Sede Milano 1 e Direzione: Via Garibaldi, 37 20123 Milano Tel 02.5050907 Fax 02.56429345
 Sede Milano 2: Via Unione, 1 20122 Milano Tel 02.82294772 Fax 02.50623616

BIVERBROKER SRL
 Capitale Sociale € 100.000,00
 Reg. Imprese Biella n. C.F. 01855260028
 R.E.A. n. 168990 - P.IVA 01855260028

Società partecipata da:

